

COMUNE DI ROCCASCALEGNA  
Provincia di Chieti

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI



Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 28  
del 27/05/1997 affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30/05/1997  
al 16/06/1997 ed esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. con provvedimento n.  
del \_\_\_\_\_

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi  
dal 06/07/1997 al 18/07/1997

#### Art. 1

Il Comune di Roccascalegna gestisce direttamente i propri impianti sportivi secondo i principi generali fissati nel presente regolamento e con gli obiettivi che verranno di anno in anno definiti dalla Giunta Comunale e affidati per la realizzazione al Responsabile dei Servizi Sportivi.

#### Art. 2

Il Consiglio comunale, in caso di dimostrata opportunità, può deliberare la concessione temporanea di tutti gli impianti sportivi a società od enti che non abbiano, per statuto, finalità di lucro.

La Giunta Comunale nel caso che gli impianti siano gestiti da un concessionario sorveglierà la gestione per assicurare il fine pubblico-sociale degli impianti.

Se il Consiglio comunale deliberasse la concessione in gestione di tutti gli impianti sportivi a enti o società sportive locali, la relativa convenzione dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale della convenzione.

La convenzione avrà la durata massima di due anni rinnovabile su richiesta del concessionario da presentare almeno sei mesi prima della scadenza, con apposita deliberazione consiliare.

La convenzione sarà garantita da apposita cauzione da determinare in sede di concessione.

#### Art. 3

Tutte le spese di investimento e di manutenzione straordinaria ed ordinaria degli impianti sportivi e del tempo libero graveranno per intero sul bilancio comunale.

Nel caso la gestione degli impianti sia stata affidata in concessione a società o enti sportivi, la manutenzione ordinaria sarà a carico del concessionario. Rientra nella gestione ordinaria anche ogni spesa per energia elettrica a qualsiasi uso destinata, per acqua e per combustibile destinato al riscaldamento e alla produzione dell'acqua calda.

#### Art. 4

E' vietato introdurre all'interno degli impianti sportivi automobili, biciclette, ciclomotori, e animali.

Gli orari di apertura degli impianti sportivi sono in linea di massima stabiliti come segue, fermo restando che la Giunta comunale può modificarne in ogni tempo l'articolazione.

**Inverno** (periodo dell'anno coincidente con l'orario solare)

*Martedì, giovedì e sabato*

Pomeriggio: ore 14/17 e, solo nel caso

siano stati autorizzati allenamenti, ore 18/21

*domenica*

Mattino: ore 10/12

Pomeriggio: ore 14/17

**Estate**

*Tutti i giorni feriali*

Pomeriggio: ore 18/21

*domenica*

Mattino: ore 10/12

Pomeriggio: ore 18/21

#### Art. 5

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori alle strutture, alle attrezzature mobili e immobili, rimanendo stabilito che l'ordine e la disciplina durante la manifestazione, la gara o gli allenamenti sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

#### Art. 6

L'amministrazione comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta ad attivare una polizza da contrarre con una compagnia assicuratrice, per la copertura dei rischi

da responsabilità civile, anche per la staticità delle strutture, da valere per il pubblico, per gli atleti e per chiunque sia ammesso nell'area delle attrezzature.

In caso di concessione della gestione degli impianti, la polizza assicurativa dovrà essere riconosciuta idonea ed accettata dalla Giunta comunale prima della stipula della convenzione e avrà durata pari alla convenzione stessa. L'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altre occorse nell'ambito degli impianti, restando gli stessi a carico del concessionario, rimanendo l'Amministrazione esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

Resta inteso che l'uso degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi federali e da quelli di P.S. Pertanto chi ha ottenuto l'uso dell'impianto deve attenersi alle condizioni di agibilità, controllando i limiti d'uso e di capienza.

#### Art. 7

L'Amministrazione comunale o l'ente concessionario degli impianti sportivi non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati nei locali.

I dirigenti tecnici e gli accompagnatori dovranno pertanto avere l'accortezza di discriminare e controllare specialmente il movimento negli spogliatoi, di farsi consegnare dai propri atleti gli oggetti di valore e di custodire con diligenza la chiave, che, a richiesta, sarà consegnata al custode, al quale dovrà essere restituita alla fine dell'allenamento o della gara.

#### Art. 8

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza, ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Durante le manifestazioni che maggiormente attraggono il pubblico, le società dovranno richiedere agli organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e d'ordine, come previsto per le manifestazioni pubbliche.

In ogni caso tutte le responsabilità morali, materiali e civili, saranno sempre attribuite alla società organizzatrice.

#### Art. 9

La vigilanza degli impianti spetta al custode. In tal caso il custode provvederà ad ammettere agli impianti i soggetti autorizzati e prescriverà modalità e limiti d'uso.

Ove l'impianto non abbia un proprio custode, si intende che l'utente dell'impianto, se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti, ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

#### Art. 10

L'uso del campo di calcio è autorizzato dal Responsabile dei servizi sportivi nel rispetto del programma approvato dalla Giunta Comunale.

Le autorizzazioni rilasciate sono comunicate immediatamente al custode degli impianti sportivi. Il diniego di autorizzazioni richieste è comunicato dal Responsabile dei servizi sportivi alla Giunta Comunale.

Ogni domanda per l'uso del campo indirizzata al Comune dovrà indicare lo scopo della riunione, il giorno e l'ora di inizio, la denominazione sociale delle squadre e dell'allenatore, il nominativo del Presidente del sodalizio nonché l'indicazione circa la pubblicità o meno della riunione e circa la gratuità o meno dell'ingresso al pubblico.

Le domande di concessione d'uso dovranno pervenire al Comune entro e non oltre il giovedì della settimana precedente quella in cui si dovrà svolgere la gara. Pertanto ogni richiesta pervenuta oltre tale termine non sarà presa in considerazione.

Le domande che riguardano l'uso del campo sportivo per svolgere attività continuativa nel corso dell'anno, dovranno pervenire entro il 31 agosto di ogni anno, unendo alla domanda un prospetto indicante il genere di attività o manifestazione da indire ed il calendario di massima dei turni di allenamento richiesti e delle date in cui si terranno le manifestazioni o le gare.

Sulla base delle richieste pervenute la Giunta comunale predisporrà il programma delle attività che richiedono l'uso degli impianti sportivi che il Responsabile dei Servizi sportivi è tenuto a rispettare nel rilascio delle autorizzazioni per singoli usi o per concessioni d'uso che abbracciano un intero periodo dell'anno.

Ogni concessione d'uso per allenamenti (per un massimo di 25 atleti) s'intende rilasciata per una durata di 90 minuti di gioco e comunque l'uso delle attrezzature (campo e spogliatoi) non dovrà eccedere un tempo complessivo di 3 ore.

L'autorizzazione è rilasciata previa esibizione della ricevuta di versamento della tariffa in vigore stabilita dalla Giunta comunale annualmente, direttamente presso la Tesoreria comunale o sul conto corrente postale intestato al Comune di Roccasalegna, Servizio di Tesoreria.

Il campo sportivo può essere concesso in uso, oltre che per manifestazioni sportive e simili, anche per attività di particolare importanza a carattere culturale, turistico, poetico e sindacale, a condizioni da concordare di volta in volta, subordinatamente al rispetto del calendario dell'attività sportiva e su deliberazione della Giunta Comunale.

Nel caso si verificassero concomitanze fra le summenzionate attività e manifestazioni, sarà compito della Giunta dirimerle a suo giudizio insindacabile, dopo aver sentito eventualmente il parere delle società interessate.

Chiunque richieda in uso gli impianti sportivi per le manifestazioni di cui al precedente comma 9 che prevedano l'accesso del pubblico, per ottenere l'autorizzazione dovrà esibire ricevuta di deposito cauzionale di € 500.000 (aggiornabili dalla Giunta comunale di anno in anno) o polizza fidejussoria di uguale importo a titolo di garanzia per eventuali danni agli impianti e da restituire a manifestazione conclusa.

Qualora l'autorizzazione sia rilasciata per un periodo di tempo che comprenda più utilizzazioni del campo, la cauzione dovrà essere prontamente ricostituita qualora il Comune avesse dovuto avvalersene.

La Giunta comunale può prevedere l'esenzione dal pagamento delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi nel caso di manifestazione di carattere socio-assistenziale.

Le manifestazioni dei gruppi sportivi scolastici potranno ottenere l'uso degli impianti rispettando le normali procedure e non saranno soggette a pagamento delle tariffe.

#### Art. 11

In caso di nevicata le manifestazioni potranno tenersi solo qualora chi ha ottenuto l'uso dell'impianto provveda allo sgombrò della neve.

L'ente organizzatore che, per motivi non imputabili al Comune non può svolgere le manifestazioni autorizzate, può chiedere il trasferimento della sua prenotazione ad altra data che verrà accordata qualora non si creino intralci alle utilizzazioni del campo già programmate o autorizzate.

L'Amministrazione comunale può revocare la concessione d'uso prima dell'inizio delle gare per cause di forza maggiore o per motivi di igiene o ordine pubblico e per sopravvenute gravi e motivate circostanze.

#### Art. 12

L'uso del campo sportivo da parte di singole persone per allenamenti individuali è concesso dal custode, sotto la sua sorveglianza, senza formalità e gratuitamente nell'ambito degli orari di

apertura degli impianti sportivi solo qualora non si svolgano contemporaneamente allenamenti o gare regolarmente autorizzate, e col divieto di utilizzare gli spogliatoi e l'illuminazione

Ugualmente è possibile ammettere gratuitamente all'uso del campo gruppi di massimo 22 persone residenti nel Comune di Roccascalegna con le stesse modalità ed alle stesse condizioni di cui al comma 1.

#### Art. 13

L'uso del campo da tennis e del campo di bocce non comprende l'uso dell'acqua calda negli spogliatoi.

Per essere ammessi al campo da tennis e al campo di bocce, occorre inoltrare richiesta direttamente al custode del campo che annoterà la prenotazione e ne autorizzerà l'uso per iscritto dietro pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta comunale.

Dei pagamenti il custode rilascerà ricevuta su bollettari numerati a madre e figlia che gli verranno consegnati dal Sindaco con apposito verbale e da riconsegnare al Comune ad esaurimento.

Il custode dovrà versare al comune entro il giorno tre del mese successivo tutte le somme riscosse che dovrà annotare in apposito registro. Egli assume l'incarico di agente contabile e dovrà rispettare tutte le norme che regolano la resa del conto degli agenti contabili.

#### Art. 14

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le vigenti norme legislative sulle attività sportive e gli usi e costumi vigenti in materia.